

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

**COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA
UN VUOTO NORMATIVO CHE PENALIZZA IL RICORSO AL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Roma, 2 ottobre 2017

Lo scorso 12 giugno è scaduto il termine per la trasmissione dei dati della liquidazione iva al riguardante il primo trimestre 2017, obbligo introdotto con il DL 193/2016. Per le anomalie riscontrate, l’Agenzia delle Entrate, dopo le lettere d’invito alla *compliance* spedite ai contribuenti nel mese di luglio, **sta provvedendo, in questi giorni, con l’invio degli avvisi di irregolarità di cui all’art. 54 bis del DPR 633/72, a richiedere la regolarizzazione delle posizioni, per omesso o carente versamento dell’imposta, entro il termine di 30 giorni.**

Gli avvisi di irregolarità, che seguono alla prima lettera, escludono per il **contribuente il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, prevedendo la sola possibilità di riduzione della sanzione al 10%.**

Non è certo in discussione il rispetto dei doveri fiscali e neppure la necessità di misure capaci di contrastare seriamente il fenomeno dell’evasione fiscale.

La previsione del ravvedimento operoso ha rappresentato un passo avanti nel rapporto fisco-contribuente. Interromperne la possibilità di applicazione significa venir meno alla politica di vera compliance che l’Amministrazione porta avanti e non tenere in debito conto l’attuale situazione economica delle imprese, soprattutto delle piccole e medie attività.

Qual è il tempo che deve intercorrere tra l’invio della lettera di *compliance* e l’emissione dell’avviso di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate?

Può sembrare assurdo **ma questo la legge non lo stabilisce**, pertanto, si presume che sia a discrezione dell’Agenzia delle Entrate decidere quando emettere l’avviso che inibisce il ricorso al ravvedimento operoso.

Si tratta di un’anomalia i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti.

La situazione che si è venuta a creare costituisce un motivo in più per ritenere che il nuovo adempimento abbia come unica finalità quella di anticipare i tempi della riscossione.

Le Associazioni di Categoria, sin dal principio, hanno segnalato, anche con singoli interventi ripresi dalla stampa specializzata, le conseguenze che il nuovo adempimento delle comunicazioni trimestrali iva avrebbe comportato sul piano delle sanzioni e delle oggettive limitazioni all’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso e, **nonostante le varie proposte formulate in occasione degli incontri ufficiali, prima della conversione in Legge del DL 193/2016**, nulla è stato fatto per evitare quanto lamentato in questi giorni dai vari attori coinvolti.

Per questo le Associazioni riunite in coordinamento chiedono, ancora una volta, la modifica di tale disposizione normativa, inserendola nella più ampia proposta di nuova revisione del sistema sanzionatorio secondo i principi di proporzionalità ed equità.

Vincenzo De Maggio

Presidente ADC – Associazione Dottori Commercialisti

Andrea Ferrari

Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti

Marco Cuchel

Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti

Amelia Luca

Presidente ANDOC - Associazione Nazionale Dottori Commercialisti

Giuseppe Diretto

Presidente UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili

Fazio Segantini

Presidente UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Domenico Posca

Presidente UNICO – Unione Italiana Commercialisti